




Filosofia e diritto: attività pratica e attività morale, concetti e pseudoconcetti



Andrea D'Angelo

già Prof. ord. dell'Università di Genova

Dai carteggi intrattenuti tra Croce e giuristi, filosofi e storici del diritto (pubblicati nel volume sul quale stiamo ragionando) si traggono notizie e atmosfere, riferimenti a vicende culturali, universitarie, editoriali, a fasi drammatiche della nostra storia: il fascismo, la persecuzione razziale, la guerra, il prolungarsi dei conflitti e dei travagli individuali nell'immediato dopoguerra.

Sono invece rari i contenuti di merito, filosofico, storico, giuridico. E sono prevalentemente “unilaterali”, provengono cioè essenzialmente dagli interlocutori di Croce e non da Croce stesso: i primi, in un abito di reverenza, si avventurano a volte, per lo più cautamente, nell'espressione di opinioni; Croce appare invece quasi sempre laconico, raramente interessato e pronto al dialogo (salvo ognqualvolta si parli di Vico); e forse egli appare, mi domando, un po' sprezzante?

Pertanto, gli spunti per il giurista consistono, più che nei contenuti epistolari, essenzialmente nelle risonanze che il carteggio e i nomi degli interlocutori suscitano. E, in questo senso, sono molto utili, oltre che pregevoli, le introduzioni che precedono ogni carteggio.

Mi soffermo innanzitutto, molto brevemente, e senza alcuna pretesa di ricostruzione e tantomeno di approfondimento delle visioni rispettive dei due personaggi, su alcuni spunti che si colgono nella considerazione delle divergenze di pensiero tra Croce e Ravà sui rapporti rispettivi di diritto e filosofia con l'attività pratica, l'economia (quale categoria filosofica dell'utile), la dimensione tecnica del diritto, la morale, i valori morali.

Nell'introduzione di Agostino Carrino viene ricordato un passo significativo della (auto)presentazione di uno scritto di Ravà del 1932, nella quale, ricordandosi il suo impegno scientifico di civilista e di filosofo del diritto, si dice che egli ha «coniuga[to] in sé teoria e prassi dell'esperienza giuridica, riflettendo nella sua opera di civilista la visione globale del filosofo e, nel contempo, ancorando le sue acute e rigorose speculazioni teoretiche alla precisione puntuale del diritto positivo ed alla concretezza del diritto vivente», così evocando la dimensione concreta del diritto, della sua “vita”. Si ricorda che Croce, proprio in una sua recensione a Ravà, aveva tempo addietro affermato perentoriamente

che «gl'ideali pratici esistono prima e fuori della filosofia, e gli uomini fanno il diritto, essi, ogni giorno con le loro lotte». Dunque, forse il passo della (auto)presentazione di Ravà, in qualche modo risponde, a distanza di molti anni, alla considerazione di Croce, rivendicando la compatibilità tra impegno filosofico e dottrina positiva e però valorizzando la dimensione di «concretezza del diritto vivente» che anticipa una formula tanto in voga ai nostri giorni.

Quanto al rapporto tra morale e diritto – tema che investe anche la relazione tra Croce e Del Vecchio, secondo quanto illustrato nell'introduzione di Luisa Avitabile al loro carteggio –, e quanto all'immagine crociana del «filosofico ircocervo», che proprio a quel tema si riferisce, mi piace ricordare una mia remota lettura di una pagina di Croce, che non sono riuscito a ritrovare, nella quale egli racconta della sua giovanile frequentazione di un corso di Filomusi Guelfi, incline anch'egli a coniugare filosofia, morale e diritto, e in particolare di una lezione sui “diritti innati”, che allontanò definitivamente Croce dagli studi giuridici.

Con una scelta che può apparire in certo senso paradossale, mi soffermo ora sul rapporto tra Croce e Jemolo, il carteggio tra i quali è minimo per numero e sostanzialmente vuoto di contenuti; un rapporto che, come si racconta nella relativa introduzione di Cesare Mirabelli, sul piano personale consistette per lo più in incontri mancati.

Ma, come dicevo, le occasioni che si colgono nella lettura del volume stanno soprattutto nelle risonanze che suscita anche mediante il nome stesso degli interlocutori, come appunto nel caso di Jemolo.

In proposito mi sembra soprattutto significativa la traccia del pensiero crociano che si coglie in alcuni scritti di Jemolo sui concetti giuridici¹, raccolti qualche anno fa da Natalino Irti², insieme ad altri autorevolissimi contributi che animarono il dibattito che si sviluppò negli anni '30 e '40 del secolo scorso.

Mi riferisco in particolare alla nozione e al termine “pseudoconcetti” che, più o meno esplicitamente, influirono su quel dibattito e che trovano in particolare eco negli scritti di Jemolo, che a loro volta incisero in modo molto significativo sul rinnovamento della dogmatica civilistica.

Coniando questa espressione, volta a segnare la distinzione dai concetti della filosofia kantiana e idealistica, scriveva Croce³ che, al fine «pratico» di «provvedere alla conservazione del patrimonio delle conoscenze acquistate», «si costruiscono gli strumenti delle finzioni concettuali, che rendono possibile, per mezzo di un nome, di risvegliare e chiamare a raccolta moltitudini di rappresentazioni». E così li descriveva⁴: «quei finti

¹ JEMOLO, *I concetti giuridici*, in *Atti R. Accad. delle Scienze di Torino*, cl. sc. mor., vol. LXXV, t. II, 1940, poi in IRTI (a cura di), *La polemica sui concetti giuridici*, Milano, 2004, 24; Id., *Ancora sui concetti giuridici*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, I, 130 ss.

² IRTI (a cura di), *La polemica sui concetti giuridici*, cit.

³ CROCE, *Logica come scienza del concetto puro* [1905], 8^a ed., Bari, 1958, 13 ss.

⁴ CROCE, *Filosofia della pratica – Economica ed etica* [1908], 8^a ed., Bari, 1963, 348.

concetti, quegli schemi [...], quelle falsità confessate e perciò non false sorreggono la memoria e agevolano il pensiero a orientarsi dinanzi al multiforme spettacolo del mondo».

Le implicazioni di significato del termine “pseudoconcetti” consistevano dunque nel carattere contingente, strumentale all’azione, in certo senso arbitrario, frutto di volizioni e scevro di ontologismo; ed esse non mancarono di influire sulla revisione della configurazione e della funzione dei “concetti”, o pseudoconcetti, giuridici.

Nell’ambito del dibattito che ho ricordato, assumendo una posizione personale sulla quale non potevano certo dirsi concordi gli altri partecipanti, Jemolo⁵ tracciava una visione dei concetti giuridici che andava ben oltre quella, invece largamente condivisa, che ne predicava la relatività storica; egli ne affermava una relatività ben più radicale: i concetti giuridici sono caratterizzati da «approssimazione», utili «quadri di riferimento» che però occorre incessantemente «controllare» sia rispetto alla singolarità e concretezza dei fatti che all’evoluzione legislativa. E sottolineava⁶ che, dietro i termini che denotano concetti, vi è «una cerchia di realtà concrete, dai confini la cui determinazione varia secondo che si tratti di applicare una od un’altra norma di legge»: «quelle caselle non riescono a contenere la vita». Cosicché, «se nessuno pensa disconoscere la legittimità» di procedimenti che, «risalendo dalle disposizioni del diritto positivo», creino «figure giuridiche» che «sono la materia quotidiana su cui lavora il giurista», peraltro le «constatazioni circa l’impossibilità di ricavare dal diritto positivo concetti o pseudo-concetti dal contenuto costante, dai limiti sicuri, non soffrono eccezioni». E si noti che la stessa espressione “figure giuridiche” implica l’esclusione di una loro (e dei concetti giuridici) consistenza ontologica.

Al di là della povertà del carteggio e di una storia di incontri mancati, evidente è dunque l’importanza della relazione tra il pensiero di Croce e la riflessione di Jemolo sui concetti giuridici. E la più vasta portata di questa influenza si riscontra nel significativo sviluppo, nella seconda metà del secolo scorso, segnatamente nella civilistica e non soltanto in scritti di teoria generale e di metodo, di tendenze revisionistiche circa la formazione e l’utilizzo dei concetti giuridici, le quali, un po’ frettolosamente, sono state definite come “anti-concettualistiche”.

⁵ JEMOLO, *I concetti giuridici*, cit.

⁶ JEMOLO, *Ancora sui concetti giuridici*, cit.

